

STATUTO

dell'

**Associazione per l'applicazione
Paritetica, l'aggiornamento
professionale e il fondo sociale
per il Prestito di personale (APP)**

Statuto dell'Associazione per l'applicazione Paritetica, l'aggiornamento professionale e il fondo sociale per il Prestito di personale (APP)

PRIMA PARTE: GENERALITÀ

Art. 1 Natura giuridica, membri dell'associazione, sede

Associazione per l'applicazione Paritetica, l'aggiornamento professionale e il fondo sociale per il Prestito di personale (APP) è un'associazione secondo gli articoli 60 segg. del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 2 Membri e organi

¹I membri dell'associazione sono Swissstaffing nonché il sindacato Unia, il sindacato SYNA, gli Impiegati Svizzeri e la Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC) in qualità di parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale del 1° gennaio 2012 (di seguito denominati parti contraenti).

²All'associazione sono affiliati sia le aziende assoggettate al CCL per il settore del prestito di personale sia le lavoratrici e i lavoratori occupati da queste aziende di collocamento e prestito di personale, nella misura in cui sottostanno a questo CCL in quanto aderenti a una delle parti contraenti o avendo sottoscritto un contratto di annessione oppure poiché al CCL è stato conferito il carattere di obbligatorietà generale.

³Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea sociale, la Commissione (CPSPP) con le tre Commissioni Professionali Paritetiche Regionali per il prestito di personale (CPPR) che le sono subordinate, il Comitato della Commissione cui sono subordinati i tre Segretariati per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale professionale, la Commissione delle finanze, l'Ufficio di revisione e la Commissione di ricorso.

Art. 3 Scopo

¹Gli scopi dell'associazione, conformemente al CCL per il settore del prestito di personale, sono:

- la collaborazione fra le parti contraenti,
- l'applicazione del CCL per il prestito di personale,
- la formazione e l'aggiornamento professionale,
- la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute e,
- tramite il fondo sociale, l'estensione della durata del pagamento dello stipendio in caso di malattia.

²Per raggiungere questi scopi l'associazione adotta le seguenti misure:

- a) Provvede all'organizzazione e al coordinamento dei suddetti obiettivi nonché al finanziamento dell'elaborazione e dell'applicazione del CCL per il settore del prestito di personale, delle attività della Commissione professionale Paritetica Svizzera per il Prestito di Personale (CPSPP), delle Commissioni regionali d'applicazione come pure delle attività degli organi esecutivi dei CCL cui è stato conferito il carattere di obbligatorietà generale (DOG) e dei CCL secondo l'elenco all'Appendice 1 del CCL per il settore del prestito di personale per ciò che concerne i rapporti di lavoro temporanei in questi settori;
- b) Finanzia la creazione, la gestione e la manutenzione della banca dati tempdata;
- c) Conduce e finanzia verifiche concernenti l'assoggettamento al CCL;
- d) Promuove e finanzia l'aggiornamento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati dalle aziende di collocamento e prestito di personale che aderiscono o sottostanno al CCL secondo regolamento;
- e) Provvede a finanziare il fondo sociale paritetico istituito dalle parti sociali per il sostegno dell'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia nonché per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro mediante misure atte a evitare infortuni e malattie professionali.;
- f) Adempiono ulteriori compiti di carattere prevalentemente sociale;
- g) Sorveglia e controlla le deduzioni e la consegna dei contributi da parte delle aziende di collocamento e prestito di personale che aderiscono o sottostanno al CCL;
- h) Sorveglia e controlla i rimborsi dei contributi agli affiliati delle parti contraenti.

SECONDA PARTE: ORGANI

1ª SEZIONE: L'ASSEMBLEA SOCIALE

Art. 4 Posizione

¹L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione (art. 64 cpv. CC).

²L'Assemblea sociale si riunisce ogni qualvolta la gestione degli affari lo richieda, di regola comunque due volte l'anno.

Art. 5 Composizione e nomina

¹L'Assemblea sociale è convocata dal Comitato (art. 64 cpv. 2 CC).

²L'Assemblea sociale è composta di 14 delegati degli associati, i quali sono eletti per la durata di tre anni dalle rispettive parti contraenti e possono essere rieletti. Per la composizione e la nomina dell'Assemblea sociale valgono le modalità e i criteri seguenti:

- a) Sette delegati/e scelti/e tra i membri delle aziende di collocamento sono nominati da Swisstaffing;
- b) Quattro delegati/e scelti/e tra i rappresentanti dei lavoratori sono nominati/e dal sindacato Unia;
- c) Un/a delegato/a scelto/a tra i rappresentanti dei lavoratori è nominato dal sindacato SYNA;
- d) Un/a delegato/a scelto/a tra i rappresentanti dei lavoratori è nominato da Impiegati Svizzeri;

e) Un/a delegato/a scelto/a tra i rappresentanti dei lavoratori è nominato dalla Società svizzera degli impiegati di commercio.

³ Per ogni delegato/a le parti contraenti designano almeno un/a supplente.

⁴ L'Assemblea sociale si costituisce autonomamente.

Art. 6 Presidenza dell'Assemblea sociale

Il presidente del Comitato dirige l'Assemblea sociale.

Art. 7 Compiti dell'Assemblea sociale

L'Assemblea sociale svolge i compiti direttivi secondo l'art. 65 del Codice civile svizzero. Ha le competenze seguenti:

- emanazione e revisione dello Statuto dell'associazione,
- emanazione di direttive e - salvo nei casi in cui lo Statuto riserva esplicitamente tali compiti ad altri organi dell'associazione
- l'emanazione e la revisione di regolamenti;
- l'approvazione del rapporto annuale consolidato sottoposto a revisione
- l'approvazione del preventivo annuale,
- l'approvazione della chiusura annuale dei conti (conto annuale e bilancio),
- l'approvazione del rapporto di attività della Commissione di ricorso,
- la nomina dei membri del Comitato nonché del/la presidente e del/la vicepresidente del Comitato,
- la nomina dei membri e dei/delle supplenti della Commissione di ricorso,
- la nomina dei membri e dei/delle supplenti della Commissione delle finanze,
- la nomina dell'Ufficio di revisione,
- l'assegnazione di un indennizzo forfettario per gli oneri derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione del Contratto collettivo di lavoro così come per i rimborsi dei contributi conformemente agli articoli 26 segg. del presente Statuto.
- la definizione dell'ammontare dei mezzi da assegnare annualmente alla CPSPP e alle commissioni paritetiche professionali di altri rami e settori nonché la ripartizione fra le commissioni regionali di applicazione,
- le decisioni concernenti contributi a favore delle misure per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni nonché contributi a misure di promozione della salute,
- la concessione di ulteriori prestazioni finanziarie,
- la decisione concernente lo scioglimento dell'associazione,
- la decisione riguardo all'impiego del patrimonio rimanente in caso di liquidazione.

Art. 8 Convocazione e decisioni

¹ Due membri dell'Assemblea sociale, insieme, oppure il Comitato possono richiedere la convocazione di una riunione straordinaria.

Di regola, l'invito deve essere inviato per scritto o via e-mail a tutti i membri dell'Assemblea sociale, indicando il punto all'ordine del giorno e allegando la documentazione della riunione.

²L'Assemblea sociale delibera validamente se sono presenti almeno otto suoi membri e se è stabilita la parità fra rappresentanti dei datori di lavoro e delle lavoratrici/dei lavoratori aventi diritto di voto. L'Assemblea sociale prende le sue decisioni con una maggioranza di quattro quinti dei voti espressi. Il voto del/la presidente non è determinante in caso di parità dei voti. Se necessario, la votazione può avere luogo per corrispondenza tramite lettera provvista di firma autografa. È considerato equivalente alla firma autografa la firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 14 cpv. 2^{bis} CO.

³Qualora non venga raggiunta la maggioranza di quattro quinti, in un primo momento la decisione non è riuscita. In tal caso l'Assemblea sociale è tenuta a trattare nuovamente la questione entro un mese. Qualora anche in tal caso si raggiunga nuovamente una parità di voti, la decisione è definitivamente fallita.

2a SEZIONE: IL COMITATO E LE COMMISSIONI REGIONALI DI APPLICAZIONE CHE GLI SONO SUBORDINATE E IL COMITATO DIRETTIVO CON I SEGRETARIATI ED ESSO SUBORDINATI, OVVERO I SEGRETARIATI PER L'APPLICAZIONE, PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER IL FONDO SOCIALE

1° CAPITOLO: IL COMITATO

Art. 9 Composizione e decisioni

¹Il Comitato è responsabile per le decisioni dell'associazione essenziali sotto il profilo strategico.

²Il Comitato comprende:

- a) il/la presidente;
- b) il/la vicepresidente;
- c) sei membri dell'Assemblea sociale, fra cui tre membri in rappresentanza di Swissstaffing e tre in rappresentanza dei sindacati Unia, SIC e SYNA. Un/a rappresentante di Impiegati Svizzeri prende parte a tutte le riunioni del Comitato, ma senza diritto di voto. Se un/a rappresentante della SIC o di SYNA non può partecipare alla riunione del Comitato, ottiene il diritto di voto anche la persona che rappresenta gli Impieganti Svizzeri.
- d) il/la responsabile del „Segretariato per l'applicazione“ con voto consultivo;
- e) il/la responsabile del „Segretariato per l'aggiornamento professionale“ con voto consultivo;
- f) il/la responsabile del „Segretariato per il fondo Sociale“ con voto consultivo.

³La/il presidente e la/il vicepresidente nonché le/i loro supplenti sono designati per una durata di 18 mesi secondo il principio dell'alternanza tra i delegati di Swissstaffing e del sindacato Unia. Se la/il presidente è un/a esponente di Swissstaffing, la/il vicepresidente deve essere un/a esponente di Unia e viceversa.

⁴Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designano ciascuna almeno un/a supplente per il Comitato.

⁵ Il Comitato si costituisce autonomamente.

⁶ Il Comitato opera e si presenta in nome della Commissione professionale paritetica svizzera per il prestito di personale (CPSPP).

⁷ Ulteriori doveri e diritti del Comitato sono descritti in un Regolamento.

⁸ Una decisione è riuscita se viene accolta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori.

Art. 10 Compiti

¹ Il Comitato agisce in nome e per conto della Commissione professionale paritetica svizzera per il prestito di personale (CPSPP). Esso adempie le funzioni della CPSPP: esercita la vigilanza sul rispetto delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, è responsabile dell'attuazione delle misure di promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, nonché della promozione della formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori; in particolare ha la competenza decisionale riguardo alle richieste di aggiornamento professionale secondo il Regolamento. Esercita inoltre la vigilanza sull'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia dei partner sociali e decide in merito all'impiego dei proventi delle multe convenzionali applicate. I dettagli al riguardo sono regolati in un regolamento ad hoc.

² L'applicazione del CCL a livello regionale, salvo laddove il capoverso 3 assegna tale competenza agli organi settoriali, è affidata alle Commissioni Professionali Paritetiche Regionali (CPPR). Ciò riguarda in particolare la sorveglianza del rispetto delle norme del CCL e la facoltà di applicare pene convenzionali. La CPSPP emana un regolamento relativo alle tre CPPR e nomina i loro segretari su proposta del sindacato Unia.

³ I compiti concernenti l'applicazione di CCL dichiarati d'obbligatorietà generale e dei CCL di cui all'Appendice 1 del CCL per il settore del prestito di personale sono assegnati agli organi dei rispettivi settori e rami professionali. Affidando l'applicazione contrattuale, viene delegato anche il controllo delle condizioni di lavoro minime e in particolare la competenza di comminare pene convenzionali. Il Comitato è responsabile del coordinamento delle attività con gli organi esecutivi di questi contratti collettivi di lavoro settoriali.

⁴ In particolare prende decisioni concernenti la gestione di processi, le procedure amministrative nonché l'esercizio di rimedi giuridici ed esecuzioni forzate.

⁵ Inoltre il Comitato difende gli interessi delle parti aderenti al CCL per il settore del prestito di personale in eventuali procedure di ricorso degli organi esecutivi settoriali, salvo in procedure contro aziende di collocamento e prestito di personale.

⁶ Rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e designa le persone autorizzate a firmare in nome dell'associazione. Queste persone non devono necessariamente essere membri dell'Assemblea sociale.

⁷Il Comitato è responsabile per l'allestimento del preventivo complessivo dell'associazione e per la presentazione del conto annuale consolidato e sottoposto a revisione all'attenzione dell'Assemblea sociale.

⁸Ulteriori compiti sono disciplinati nel Regolamento.

2° CAPITOLO: LE COMMISSIONI PROFESSIONALI PARITETICHE REGIONALI (CPPR)

Art. 11 Composizione e compiti

¹Il Comitato istituisce una Commissione paritetica di applicazione in ogni regione linguistica.

²Le Commissioni Professionali Paritetiche di applicazione della Svizzera tedesca e romanda sono ciascuna composte da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei sindacati. Quella della Svizzera italiana è composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei sindacati. I/Le rappresentanti sono proposti/e da parte dei datori di lavoro rispettivamente dai sindacati, e vengono in seguito nominati dal Comitato. I/le rappresentanti non possono essere al contempo adepti dell'Assemblea sociale e devono vantare un rapporto di mandato o un rapporto simile al mandato con una delle parti contraenti ai sensi dei presenti statuti oppure essere dipendenti rispettivamente proprietari di un membro di una parte contraente. Su proposta inoltrata da parte dei datori di lavoro o da parte dei sindacati, il Comitato può non rieleggere i/le rappresentanti nominati, segnatamente quando questi/e non dovessero più adempiere le condizioni di cui sopra rispettivamente i/le rappresentanti che hanno cambiato datore di lavoro.

³Nelle loro regioni linguistiche esse svolgono per conto dell'associazione i compiti previsti per le Commissioni Professionali Paritetiche, segnatamente l'applicazione del CCL per il settore del prestito di personale, salvo per i rapporti di lavoro a prestito in cui l'applicazione è affidata ad organi settoriali di CCL DOG e CCL secondo l'elenco di cui all'Appendice 1.

⁴In particolare prendono decisioni concernenti pene convenzionali, le spese procedurali e di controllo. Inoltre esigono dalle aziende interessate il pagamento delle prestazioni negate.

⁵L'Assemblea sociale emana prescrizioni per l'adempimento delle funzioni ai sensi del Regolamento.

3° CAPITOLO: IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 12 Composizione

¹Il Comitato direttivo è, a livello operativo, l'organo di direzione ed esecutivo.

²Esso partecipa a tutte le riunioni del Comitato e dell'Assemblea sociale.

³È composto del/la presidente, del/la vicepresidente e dai/dalle responsabili dei tre Segretariati per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale. I/Le responsabili dei Segretariati partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Art. 13 Compiti

¹Il Comitato direttivo è responsabile per l'allestimento del preventivo complessivo e per la presentazione all'attenzione del Comitato del conto annuale consolidato e sottoposto a revisione secondo gli standard Swiss GAAP FER 21.

² Il Comitato direttivo è responsabile della vigilanza sui Segretariati per l'applicazione, l'aggiornamento professionale e il fondo sociale. Rende conto al riguardo al Comitato.

³ Il Comitato direttivo è responsabile dell'esame risp. dell'autorizzazione delle disposizioni concernenti l'art. 18 e seguenti del Regolamento dell'APP che il Segretariato per l'aggiornamento professionale ha facoltà di emanare.

4° CAPITOLO: I SEGRETARIATI PER L'APPLICAZIONE, L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E IL FONDO SOCIALE

Art. 14 Affidamento delle responsabilità gestionali

¹La gestione della parte esecutiva dell'associazione è affidata al Segretariato centrale del Sindacato Unia, Weltpoststrasse 20, 3000 Berna 15 („Segretariato per l'applicazione“). I compiti del „Segretariato per l'applicazione“ sono disciplinati nel Regolamento.

²La gestione della parte concernente l'aggiornamento professionale è affidata a Swissstaffing (sede centrale), Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf („Segretariato per l'aggiornamento professionale“). I compiti del Segretariato per l'aggiornamento professionale sono disciplinati nel Regolamento.

³La gestione del fondo sociale dell'associazione viene affidata dal Comitato ad un'istituzione idonea („Segretariato per il fondo sociale“). I compiti del Segretariato per il fondo sociale sono disciplinati nel Regolamento.

⁴Le/I responsabili dei Segretariati dispongono, nell'ambito delle norme emanate della Commissione delle finanze e del Comitato direttivo, di una propria responsabilità di preventivo. Sono di loro competenza i rapporti trimestrali e il conto annuale.

⁵I compiti dei Segretariati sono disciplinati nello Statuto e nel Regolamento.

Art. 15 Costi amministrativi

L'Assemblea indennizza i Segretariati per i costi amministrativi sostenuti nel quadro della gestione, in base a un accordo separato stipulato fra le parti contraenti il CCL per il settore del prestito di personale.

Art. 16 Partecipazione alle riunioni

Le/I responsabili dei Segretariati per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale partecipano alle riunioni dell'Assemblea sociale, del Comitato e del Comitato direttivo con funzione consultiva.

3ª SEZIONE: LA COMMISSIONE DELLE FINANZE

Art. 17 Composizione

¹La Commissione delle Finanze è formata da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti delle lavoratrici/dei lavoratori, designati dall'Assemblea sociale.

²Per ogni membro della Commissione delle Finanze l'Assemblea sociale designa un/a supplente.

³Né i membri della Commissione delle Finanze, né le/i loro supplenti possono fare parte dell'Assemblea sociale.

Art. 18 Compiti

¹La Commissione delle Finanze valute la situazione delle finanze come pure la contabilità dell'APP. Verifica inoltre il preventivo e il conto annuale dei Segretariati e delle Commissioni nonché eventuali conti particolari.

²È responsabile della gestione dei conti secondo gli standard Swiss GAAP FER 21 ed emana, se necessario, istruzioni sulle modalità di gestione dei conti. Definisce i principi della politica degli investimenti e della pianificazione delle liquidità.

³Rende conto periodicamente alla CPSP in merito alla situazione delle finanze e inoltra le pertinenti proposte.

4ª SEZIONE: LA COMMISSIONE DI RICORSO

Art. 19 Commissione di ricorso

¹La Commissione di ricorso comprende due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori nominati dall'Assemblea sociale.

²Per ogni membro della Commissione di ricorso l'Assemblea sociale designa un/a supplente.

³ Né i membri della Commissione di ricorso, né le/i loro supplenti possono fare parte dell'Assemblea sociale.

⁴L'ammissione di un ricorso richiede l'approvazione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri della Commissione di ricorso. Le decisioni di ricorso devono in ogni caso essere motivate.

Art. 20 Compiti

¹La Commissione di ricorso tratta e delibera in merito a ricorsi presentati dagli interessati contro:

- decisioni di assoggettamento,
- decisioni di constatazione,

- pene convenzionali,
- decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo,
- decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale,
- decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

²Inoltre alla Commissione di ricorso possono essere presentati ricorsi contro decisioni del Comitato, dei Segretariati nonché delle Commissioni Professionali Paritetiche Regionali per l'applicazione concernenti l'applicazione e richieste inerenti l'aggiornamento professionale. Il Regolamento disciplina i dettagli.

5ª SEZIONE: L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 21 Nomina

L'Assemblea sociale nomina l'Ufficio di revisione per un mandato della durata di tre anni.

TERZA PARTE: PRESTAZIONI E FINANZIAMENTO

1a SEZIONE: FINANZIAMENTO

Art. 22 Tipi di finanziamento

Il finanziamento dell'associazione avviene tramite:

- a) contributi annuali delle parti contraenti del CCL per il settore del prestito di personale;
- b) contributi delle lavoratrici e dei lavoratori;
- b) contributi dei datori di lavoro;
- c) donazioni;
- d) redditi di capitali.

Art. 23 Contributi sociali

I contributi sociali da versare annualmente ammontano, per

- | | |
|---|-----------|
| - Swissstaffing, a | Fr. 350.- |
| - il sindacato Unia, a | Fr. 200.- |
| - il sindacato SYNA, SIC, Impiegati Svizzeri, a | Fr. 50.-. |

Art. 24 Responsabilità delle parti contraenti

Gli impegni assunti dall'associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.

Art. 25 Quote dei contributi delle lavoratrici/ dei lavoratori e dei contributi padronali

¹Le lavoratrici e i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale in virtù della loro appartenenza al campo d'applicazione devono versare un contributo al fondo dell'associazione. Questi

è calcolato come percentuale della massa salariale soggetta all'AVS (risp. della massa salariale di un'assicurazione sociale estera), in conformità all'art. 7 del CCL viene trattenuto regolarmente dal salario dal datore di lavoro e versato periodicamente all'ufficio competente per l'incasso.

²Le aziende di collocamento e prestito di personale assoggettate al campo di applicazione del CCL per il settore del prestito di personale versano a loro volta un contributo commisurato alla massa salariale soggetta all'AVS (in virtù del cpv. 1) del personale sottoposto al CCL. L'importo percentuale del contributo si basa sull'art. 7 del CCL per il prestito di personale.

2ª SEZIONE: PRESTAZIONI

Art. 26 Rimborso agli affiliati delle parti contraenti

¹I datori di lavoro e le lavoratrici/i lavoratori affiliati alle parti contraenti, il CCL per il settore del prestito di personale ottengono dalle loro organizzazioni un rimborso annuale delle quote. L'ammontare del rimborso è stabilito dal Regolamento. Tale versamento non deve tuttavia superare l'80 per cento della quota sociale da versare o versata dal destinatario del rimborso alla sua parte contraente.

²Il "Segretariato per l'applicazione" è tenuto a eseguire periodicamente verifiche a campione riguardo della correttezza dei rimborsi versati alle lavoratrici/ai lavoratori e ai datori di lavoro in base ai bollettini di pagamento. Il Segretariato presenta al Comitato un resoconto dei controlli.

Art. 27 Indennizzo forfettario delle spese d'applicazione per i CCL e per i rimborsi

¹Ogni anno l'Assemblea sociale accorda a Swissstaffing, da un lato, e all'organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dall'altro, un compenso a per gli oneri sostenuti nel quadro dell'elaborazione e dell'applicazione del Contratto collettivo di lavoro nonché per i rimborsi secondo l'art. 26 del presente Statuto.

²La parte del compenso assegnata alle organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori viene ripartita in funzione delle entrate effettive realizzate dalle singole organizzazioni sotto forma di quote sociali rimosse.

Art. 28 Finanziamento degli organi paritetici per l'applicazione

¹Per adempiere lo scopo del Fondo „Applicazione“, l'associazione finanzia gli organi paritetici di applicazione istituiti dal CCL per il settore del prestito di personale (Assemblea sociale, Segretariato per l'applicazione e le Commissioni Professionali Paritetiche Regionali, CPPR) nonché il lavoro svolto dalle Commissioni paritetiche di applicazione dei CCL DOG e dei CCL secondo l'elenco all'Appendice 1 del CCL per il settore del prestito di personale

²L'entità delle attribuzioni annuali alla CPSP e alle commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria così come la distribuzione fra le commissioni regionali di applicazione sono fissate dall'Assemblea sociale. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento.

³Le istruzioni emanate dall'Assemblea sociale regolano l'impiego da parte degli organi di applicazione a livello regionale dei mezzi economici loro assegnati.

Art. 29 Aggiornamento professionale

Per adempiere lo scopo del Fondo „Aggiornamento professionale“, l'associazione finanzia dei “buoni per l'aggiornamento professionale” delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono missioni al servizio di un'azienda di prestito di personale. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 30 Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia dei partner sociali

Al fine di sostenere l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia delle parti sociali, l'associazione versa contributi finanziari al fondo sociale paritetico. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 31 Ulteriori prestazioni

Un Regolamento emanato dall'Assemblea sociale disciplina ulteriori prestazioni fornite dell'associazione, quali

- a) Contributi a sostegno di provvedimenti per la sicurezza sul lavoro; in particolare anche tramite misure atte a prevenire infortuni;
- b) Contributi a sostegno di provvedimenti atti a promuovere la salute, in particolare anche misure di prevenzione;
- c) ulteriori prestazioni possono essere designate dall'Assemblea sociale.

QUARTA PARTE: DISPOSIZIONI FINALI

1a SEZIONE: SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE

Art. 32 Vuoto contrattuale

In caso di vuoto contrattuale, le parti contraenti si accordano, tenendo conto degli affari e delle procedure in corso, in merito al mantenimento o allo scioglimento dell'associazione.

Art. 33 Decisione di scioglimento

¹Lo scioglimento dell'associazione può avvenire soltanto durante una fase di vuoto contrattuale.

²In merito allo scioglimento dell'associazione decide l'Assemblea sociale.

Art. 34 Procedura di liquidazione

La liquidazione viene effettuata dal Comitato. Il capitale sociale rimanente dopo l'estinzione di tutti i debiti è destinato, mediante delibera dell'Assemblea sociale, a una o più istituzioni che perseguano il medesimo scopo o uno scopo analogo.

2ª SEZIONE: ENTRATA IN VIGORE

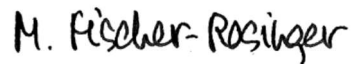
Art. 35 Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore con la Dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL per il settore del prestito di personale. La modifica dello statuto è stata approvata il 12.03.2014, il 25.06.2014, il 10.12.2015, il 23.12.2015, il 23.06.2016 (terminologia), il 06.12.2018 e il 10.06.2024 dall'Assemblea sociale.

Zurigo, 10 giugno 2024



Bruno Schmucki
Il presidente del Comitato



Myra Fischer-Rosinger
La vicepresidente del Comitato

E' considerata autentica la versione in tedesco dello Statuto.